

## REGOLAMENTO (UE) N. 49/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafi 1 e 2,

vista la decisione 2012/665/PESC del Consiglio, del 26 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1284/2009 <sup>(2)</sup> ha istituito determinate misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio <sup>(3)</sup>, che è stata poi abrogata e sostituita dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio <sup>(4)</sup>, in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.
- (2) Il 26 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/665/PESC che ha modificato la decisione 2010/638/PESC per quanto riguarda la portata delle misure relative al materiale militare e alle attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna.
- (3) Alcuni aspetti delle misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 27.10.2012, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1. sono aggiunte le lettere seguenti:

«g) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di esplosivi e relative apparecchiature elencati al punto 4 dell'allegato I, destinati unicamente all'uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l'uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati;

h) la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all'uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l'uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi delle lettere g) e h) del paragrafo 1.»;

2) l'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

